

TI_GERICHTE 52.2000.235 vom 23. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.235

FR: TI_GERICHTE 52.2000.235 du 23 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.235 del 23 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 12

marzo 1999 per l'installazione della sola antenna. Malgrado questa conclusione sfavorevole al comune ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo - in parziale accoglimento del gravame - ha dovuto annullare l'impugnata decisione 6 ottobre 1999 del Consiglio di Stato e rinviargli gli atti per nuovo giudizio poiché l'istanza inferiore aveva omesso di pronunciarsi sull'altro tema controverso insito nella decisione 6 maggio 1999 del municipio di _____, quello afferente al diniego del permesso per la posa del cassone destinato alle apparecchiature elettroniche. Limitandosi a respingere il ricorso della _____ ed a confermare la decisione municipale 6 luglio 1999 in tema di diniego del permesso per la posa dello "shelter", il Consiglio di Stato ha tuttavia frainteso la portata di quel giudizio cassatorio, dimenticando che la sua precedente sentenza era stata annullata integralmente da questo Tribunale. In realtà, dovendo statuire ex novo sul gravame 20 luglio 1999 presentato dalla _____ avverso la nota decisione 6 luglio 1999 resa dal municipio di _____, il Governo - rifacendosi alle considerazioni svolte dal Tribunale cantonale amministrativo nel giudicato di rinvio (art. 65 cpv. 3 PAm) - avrebbe dovuto come minimo accogliere l'impugnativa laddove censurava quel provvedimento in quanto revocante la licenza parziale accordata il 12 marzo 1999. Ne segue che la pronuncia ora impugnata andrebbe subito annullata, con contestuale retrocessione dell'incarto al Governo per l'emanazione di una sentenza finalmente corretta nell'impostazione e nel dispositivo (art. 65 cpv. 2 PAm). Questo Tribunale vi rinuncia nondimeno per ragioni di economia processuale e in accoglimento della presente impugnativa (parziale o totale, a dipendenza di quanto verrà deciso nel seguito) procederà a riformare la risoluzione 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato nel senso degli argomenti sviluppati al considerando 3 della propria sentenza 12 maggio 2000, che si danno qui per integralmente riprodotti. 3. Resta da esaminare se il Consiglio di Stato, autorità che fruisce di pieno potere cognitivo (art. 56 PAm) e che applica d'ufficio il diritto (art. 18 cpv. 1 PAm), poteva confermare il diniego della licenza per la posa dello "shelter" invocando il mancato rispetto della distanza dal bosco. 3.1. L'art. 17 cpv. 2 LFo impone ai Cantoni di prescrivere "per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima della foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e sull'altezza prevedibile dei suoi alberi". La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative all'art. 17 cpv. 2 LFo è subordinata "all'approvazione della Confederazione" (art. 52 LFo). In adempimento del mandato conferitogli, il Canton Ticino ha provveduto ad emanare le necessarie norme di applicazione con la promulgazione della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, entrata in vigore il 1° marzo 1999, il cui art.

6 cpv. 2 stabilisce che edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10 m dal bosco. Il progetto di legge prevedeva inoltre che con il consenso dell'autorità cantonale il municipio avrebbe potuto concedere deroghe sino a 6 m per costruzioni principali e sino al limite del bosco per manufatti alti al massimo 1.50 m (art. 6 cpv. 3 LCFO). Quest'ultima disposizione non è stata tuttavia approvata dalla Confederazione siccome ritenuta incompatibile con il diritto federale, in particolare laddove avrebbe consentito di erigere costruzioni in via di deroga sino a ridosso del limite del bosco (decisione 19 gennaio 1999 dell'UFAFP). Nel giugno del 2000 il Consiglio di Stato ha quindi proposto una modifica dell'art. 6 cpv. 3 LCFO, nel senso di dare facoltà al municipio, in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, di concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco (messaggio no. 5014 del 21 giugno 2000). Votato dal Parlamento il 4 dicembre 2000, questo cambiamento legislativo è entrato in vigore il 1° aprile 2001 previo ottenimento della necessaria approvazione federale (cfr. BU 14/2001, 65). A tutt'oggi fa quindi stato la distanza minima di 10 m sancita dall'art. 6 cpv. 2 LCFO, con la possibilità di derogarvi nei termini ed alle condizioni indicati nel predetto art. 6 cpv. 3 LCFO. In precedenza, ovvero prima del marzo 1999, la tematica era regolamentata all'art. 18a della vecchia LCFO del 1912, norma introdotta nell'ambito di una modifica della LALPT ed entrata in vigore il 10 settembre 1996 dopo aver ottenuto la necessaria approvazione dell'autorità federale. Giusta quella disposizione, la distanza delle costruzioni dal bosco era stabilita dalle norme di attuazione del piano regolatore, ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga fino a 6 m in casi eccezionali. Ai comuni era insomma delegata soltanto la facoltà di fissare distanze dal bosco superiori a quella minima di 10 m prescritta in modo generale dalla legge cantonale. Prima ancora, in difetto di valide disposizioni di diritto cantonale attuative del mandato conferito ai Cantoni dall'art. 17 cpv. 2 LFO, risultavano applicabili unicamente le norme di attuazione di piano regolatore, che a _____ prescrivevano una distanza minima di 8 m dall'area forestale, riservando al municipio la facoltà di concedere deroghe, "in casi eccezionali, qualora dovessero essere ostacolate in modo rilevante le possibilità edificatorie" (art. 9 cifra 5 NAPR _____). 3.2. Stando ai progetti presentati dalla _____ nel novembre del 1998, il cassone (m 2.40 x 3.20; h. m 3.00) avrebbe dovuto essere deposto pochi metri a N del campo di calcio del _____, in un settore del mapp. _____ di natura boschiva ancorché incluso in zona AP/EP. L'autorità cantonale si è quindi opposta alla posa di questo manufatto ed al rilascio della relativa licenza, invitando l'istante a spostarlo all'esterno dell'area forestale o ad inoltrare una domanda di dissodamento (cfr. avviso 21989 del 14 gennaio 1999). Il 27 gennaio 1999 il comune di _____, per conto della locale Comunità dei Patrizi, ha dunque chiesto al Dipartimento del territorio il permesso di dissodare un'area di 24 m² (m 6.00 x 4.00) senza accorgersi che tale superficie era sufficiente per accogliere il cassone, ma non avrebbe permesso alla costruzione di rispettare la distanza minima di 10 m dal bosco sancita in quel momento dall'art. 18a LCFO 1912. Il 4 maggio 1999 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda, autorizzando il dissodamento nella misura postulata. Ha ragione la ricorrente quando sostiene che il Governo avrebbe dovuto esaminare con più attenzione il progetto alla base della richiesta ed avvedersi della necessità di un dissodamento di dimensioni maggiori, tali da consentire alla costruzione dedotta in edificazione di ossequiare i parametri di distanza dal bosco prescritti dall'art. 6 cpv. 2 della LCFO nel frattempo entrata in vigore. Con ogni evidenza spettava però esclusivamente al richiedente postulare il dissodamento di un'area comprensiva sia dello spazio occorrente alla posa dell'impianto tecnico, sia della superficie indispensabile al rispetto della distanza minima dal (nuovo) limite della foresta nell'ottica

del conseguimento della licenza edilizia richiesta il 9 novembre 1998. Il dissodamento, in quanto tale, non dispensa infatti dall'ottenimento di un permesso di costruzione (cfr. art. 11 LFo) e dall'ossequio di tutte le normative applicabili in quello specifico contesto. A dispetto di quanto adduce la _____, il principio della coordinazione è stato peraltro ossequiato tanto dal profilo formale che da quello materiale, tant'è che il Dipartimento del territorio si è occupato come doveva di dirigere le procedure e, preso atto dell'autorizzazione al dissodamento e del parere positivo della propria Sezione forestale, il 18 giugno 1999 ha preavvisato favorevolmente il rilascio della licenza edilizia ritenendo che nulla ormai vi ostasse. Il fatto che le valutazioni espresse dalla Sezione forestale siano poi state considerate errate dalla prima autorità di ricorso in quanto fondate sulle mere finalità teoriche delle distanze dal bosco invece che sulle distanze vere e proprie fissate nella legge, non consente ancora di ritenere che in casu sia stato violato il precetto sancito dall'art. 25a LPT. 3.3. Il progetto, a causa del dissodamento insufficiente, disattende chiaramente la distanza dal bosco stabilita all'art. 6 cpv. 2 LCFo, ove solo si consideri che il cassone verrebbe a trovarsi a diretto contatto della zona boschiva. In simili condizioni di assoluta mancanza di distacco dalla foresta, l'opera non avrebbe potuto essere autorizzata neppure ponendola al beneficio di una deroga ex art. 6 cpv. 3 LCFo. Invano la ricorrente si richiama al principio della buona fede, dell'affidamento e della proporzionalità per ottenere il controverso permesso di costruzione. Opposto ai precetti invocati, il principio della legalità risulta infatti prevalente ed impedisce il rilascio di una licenza edilizia che si avvererebbe manifestamente in contrasto con la legislazione forestale. Il Consiglio di Stato, chiamato ad applicare d'ufficio il diritto materialmente applicabile in veste di autorità di ricorso, non poteva dunque fare a meno di confermare il diniego del permesso per la posa del cassone pronunciato dal municipio di _____. Quanto al comportamento dell'autorità comunale, aspramente censurato dalla ricorrente, appare evidente come l'attitudine del municipio, inizialmente assai collaborativa, sia mutata con l'andar del tempo per motivi facilmente intuibili, sfociando infine in una posizione di intransigenza tradottasi nel diniego della chiesta licenza edilizia. Per quanto criticabile possa apparire sotto l'aspetto dell'osservanza delle regole della buona fede, questa repentina inversione di rotta non consente alla ricorrente di spuntare il permesso in contestazione, impedendovi le ragioni dianzi esposte in tema di supremazia del principio di legalità. D'altro canto, è ben vero che il comune ha sottoscritto una "dichiarazione d'intenti" in vista della costruzione dell'impianto sul suo territorio e dopo un periodo di attiva cooperazione si è improvvisamente rifiutato di concedere il permesso necessario, ma è altrettanto vero che nessuna garanzia formale è mai stata data alla _____ circa l'effettivo ottenimento di quel fatidico atto amministrativo. E non è men che meno vero che a ben guardare il mancato ottenimento della chiesta autorizzazione a costruire è dovuto non tanto alla decisione resa dal municipio sulla base di argomentazioni pretestuose, quanto piuttosto all'intervento dell'autorità cantonale, che investita del contenzioso ha dovuto ravvisare nella fattispecie i reali impedimenti di diritto pubblico ostanti all'esecuzione dei lavori previsti. Ne segue che in quanto volto ad ottenere il permesso per l'installazione del cassone destinato alle apparecchiature elettroniche il gravame deve essere respinto siccome infondato. Resta evidentemente salva e riservata alla _____ la facoltà di postulare un dissodamento di maggior ampiezza che le consenta di rispettare le prescrizioni dell'art. 6 LCFo e di ottenere quindi la licenza richiesta; sotto il profilo dell'ORNI, dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e del diritto autonomo comunale nulla si frappone infatti alla realizzazione della stazione radio una volta risolta la questione della distanza dal bosco (cfr., a riguardo, la giurisprudenza

recente di questo Tribunale, in particolare STA 14.6.2000 in re O. e 2.3.2001 in re P. e Ilcc.). 4. In esito a quanto precede il ricorso va accolto parzialmente sulla scorta di quanto illustrato al considerando 2, con la conseguente riforma del giudizio impugnato. La tassa di giustizia è posta a carico della _____ proporzionalmente al suo grado di soccombenza, mentre il comune ne va esente essendo intervenuto per motivi derivanti dalle sue funzioni (RDAT I-1993 N. 19). Le ripetibili si ritengono invece compensate. Per questi motivi, visti gli art. 9 Cost.; 22, 25a LPT; 17, 52 LFo; 18, 21 LE; 6 LCFo; 18, 28, 31, 43, 46, 56 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la decisione 30 agosto 2000 (no. 3350) del Consiglio di Stato è annullata e riformata come segue: "1. Il ricorso è parzialmente accolto, per cui la risoluzione 6 luglio 1999 resa dal municipio di _____ è annullata nella misura in cui revoca la licenza edilizia accordata il 12 marzo 1999, mentre è confermata nella misura in cui nega il permesso per la posa del cassone contenente le apparecchiature tecniche della stazione radio base per la telefonia mobile al mapp. _____ RFD. 2. Non si preleva tassa di giudizio, né si riconoscono ripetibili." 2. La tassa di giustizia è posta a carico della _____ nella misura di fr. 750.-. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.